

(analisi del Decreto Sicurezza Salvini prima del passaggio alle camere parlamentari)

A cura di Noi Restiamo

Fb: noi restiamo; Noi Restiamo Bologna

Noirestiamo.org

IL DECRETO SALVINI SU IMMIGRAZIONE E SICUREZZA ALLA LUCE DELLA FASE POLITICA. TRA DEF, COMMISSIONE EUROPEA E PROPAGANDA.

Il decreto-legge 113 del 2018, meglio noto come decreto Salvini, è diventato uno dei nodi centrali del dibattito politico nell'ultimo mese e mezzo. Per la Lega, oltre che per il social media manager di Matteo Salvini, è diventato un baluardo identitario estremamente importante attorno a cui continuare ad agglomerare sostegno e costruire consenso elettorale – anche a fronte delle difficoltà di reperire coperture finanziarie alla flat tax nella legge di stabilità, un altro dei temi agitati con più forza in campagna elettorale e che aveva perso terreno nel discorso pubblico in termini di credibilità. La sua natura liberticida, razzista e repressiva merita ai nostri occhi un approfondimento che sia in grado di dare una lettura politica a quegli aspetti che sembrano più “neutralmente” tecnici.

Purtroppo, molte volte si è avuto prova del fatto che la politica non è attenta alla tenuta costituzionale delle leggi ma al mantenimento dello *status quo*, che siano poltrone, come per i grillini, o che sia la ben più pesante tenuta della compatibilità europea, come è stato per Mattarella. L'insussistenza dei requisiti di straordinaria necessità e urgenza per l'emanazione di un decreto-legge (*ex art. 77 Cost.*) – format di produzione normativa che spesso è servito ad aggirare le lungaggini e i rischi di rallentamento che caratterizzano i lavori parlamentari –; l'eliminazione del permesso di soggiorno umanitario, senza introdurre istituti che coprano completamente lo spazio lasciato vuoto, che comporta un peggioramento delle condizioni di vita dei titolari dei nuovi permessi speciali, limitando la possibilità di accedere al Servizio Sanitario Nazionale (ledendo il diritto alla salute, art. 32 Cost.) ed, essendo notevolmente più brevi (invece che i vecchi 2 anni, ora saranno di 6 mesi o massimo 1 anno), ostacolando l'accesso alle prestazioni di assistenza sociale o agli alloggi di edilizia residenziale pubblica¹; la mancata previsione e specificazione di quali siano i *luoghi pertinenti alle autorità di pubblica sicurezza*, diversi dai CPR, dove il richiedente asilo possa essere trattenuto in attesa dell'espulsione (in violazione dell'art. 13 Cost. in materia di restrizioni della libertà personale); il mancato rispetto della presunzione di non colpevolezza (art. 27, co. 2, Cost.) per i richiedenti asilo con processi penali in corso, nei confronti dei quali le Commissioni procederanno subito all'esame della domanda; la lesione del diritto di difesa attraverso l'introduzione della possibilità di revoca del gratuito patrocinio in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; ancora, le pene elevatissime per il reato di blocco stradale, se in concorso di più persone, soprattutto in una valutazione comparata rispetto ad altri ben più gravi e pericolosi reati (violando l'art. 27 Cost.). Questi e molti altri profili di incostituzionalità non hanno impedito a Mattarella di firmare il decreto² e non sono bastati ai cinquestelle per bloccarne l'approvazione in senato (ricordiamo che al Senato bastavano solo sei voti contrari nella maggioranza per non far passare il decreto).

¹ Garantiti dal Testo Unico sull'Immigrazione soltanto ai titolari di permesso di soggiorno di 2 anni (art. 40, co. 6).

² Cfr.: contropiano.org/altro/2018/10/05/il-decreto-insicurezza-contro-migranti-e-attivisti-0108241.

In ogni caso, prima che si rischi di arrivare a un ricorso di fronte alla Corte Costituzionale, i tempi sarebbero piuttosto lunghi e le circostanze sempre segnate da eventualità: basti pensare al fatto che a luglio la Cassazione ha salvato la costituzionalità della legge Minniti-Orlando di fronte a un ricorso che toccava tutti i punti più critici, rigettandolo in quanto le questioni sollevate sono state definite “irrelevanti e manifestamente infondate”. Bisogna pertanto abituarsi all’idea che, nel caso in cui diventi legge, con buone probabilità legge rimarrà.

Decreto Salvini e Decreto Minniti nella distopia europea

Se Minniti si era almeno preso la briga di fare due decreti separati, pur conseguenti, Salvini ha deciso di accorpate in un unico decreto la materia dell’immigrazione e della sicurezza pubblica-antiterrorismo-antimafia. Si ripropone quindi il **fatale binomio immigrazione-(in)sicurezza**, in un clima alimentato ad arte dai massmedia e dal tenore del discorso pubblico nell’era della comunicazione di Salvini, e che ha portato nei mesi scorsi a frequenti attacchi fascisti a danno dei migranti. Ciò avviene nonostante i numeri parlino chiaramente di una diminuzione delle entrate di migranti dal Mediterraneo³ (in conseguenza soprattutto degli accordi di Minniti con la Libia) e della diminuzione delle domande di protezione accolte⁴, oltre che dell’inesistenza di una correlazione reale tra immigrazione e delinquenza – la sovrarappresentazione della popolazione migrante in carcere rispetto alla totalità dei detenuti è un fenomeno complesso che meriterebbe un approfondimento a parte⁵.

Il decreto Salvini però, se si inserisce chiaramente nel solco tracciato da quelli di Minniti, riesce ad essere quasi “chirurgico” nell’individuare precisi nodi strategici per, da un lato, alimentare la tensione sociale scaricata sui migranti e, dall’altro, colpire precisamente l’opposizione sociale principale di questo paese.

Già dopo l’attentato di Macerata avevamo parlato di “nuova strategia della tensione”, in cui si tenta di costruire una bomba sociale costituita dai migranti su cui scaricare il peso della crisi a cui le classi dirigenti continuano a non dare soluzioni⁶. Si può affermare quindi che in qualche modo si prosegue nell’intento: se Minniti aveva permesso una drastica riduzione delle entrate di migranti – bloccandoli fisicamente nei lager in Libia – e aveva velocizzato le pratiche di riconoscimento togliendo in toto un grado di giudizio, ora Salvini punta più sulla predisposizione di meccanismi giuridici che impediscono ai migranti, una volta entrati, l’inserimento sul territorio.

Le misure “interne” disposte da Salvini si instaurano quindi su quelle “esterne” di Minniti, di enorme rilevanza strategica dal punto di vista geopolitico: aveva di fatto chiuso il punto di sbocco più importante sul Mar

³ Secondo i dati Unhcr, tra l’1 gennaio e il 30 settembre 2018 sono sbarcate in Italia 20.571 persone, corrispondenti all’80% in meno rispetto ai primi nove mesi del 2017, in cui il numero di migranti sbarcati sulle coste italiane è stato pari a 119.247 persone. Cfr.: data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean/location/5205.

⁴ In Italia nel 2017 sono state complessivamente riconosciute 35.130 domande di protezione internazionale (cfr.: www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01076617.pdf, pag. 11) su un totale di 128.850 domande presentate (cfr.: ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tps00191&language=en). Non si ha ancora l’elaborazione annuale dei dati per l’anno corrente, ma si può constatare un calo effettivo di domande accolte nel 2018 rispetto al primo trimestre dell’anno precedente: 19mila ca. a fronte dei 38mila ca. (cfr.: www.vita.it/it/article/2018/05/02/richieste-di-asilo-dimezzate-tra-gennaio-e-marzo-2018/146701/).

⁵ Su un totale di 55.187 presenze in carcere il 5 novembre 2018, 19.553 sono cittadini non italiani (cfr.: dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCCV_DETENUTI#). La sovrarappresentazione rispetto alla presenza di cittadini non italiani fuori del sistema penale, peraltro fortemente disomogenea sul territorio, è dovuta a fattori quali l’utilizzo molto più frequente della custodia cautelare o le minori opportunità di usufruire di misure alternative alla detenzione (cfr.: www.antigone.it/tredicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/01-carcere-e-stranieri/ e www.antigone.it/quattordicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/stranieri/).

⁶ Cfr.: noirestiamo.org/2018/02/08/la-nuova-strategia-della-tensione-sabato-10-febbraio-tutti-macerata-2/.

Mediterraneo, mentre la Merkel nel marzo 2016 chiudeva la rotta balcanica attraverso l'accordo con Erdogan al prezzo di 6 miliardi di euro. E, in questo modo, aveva avuto una moneta di scambio in ambito europeo per maggiori flessibilità in termini di bilancio.

Il decreto va poi inserito nel preciso **contesto sovranazionale** in cui ci troviamo, nel quale il polo imperialista europeo vira sempre più a destra, innalzando barriere verso l'esterno e permettendo invece la libera circolazione di merci e persone soltanto nello spazio interno – un sogno cosmopolita dell'abbattimento delle frontiere che vale però soltanto per i cittadini europei, mentre il Regolamento Dublino III impone alle persone provenienti da paesi terzi o agli apolidi di fermarsi nel primo stato di approdo per l'esame della domanda di protezione senza poter liberamente scegliere. La globalizzazione, che ha segnato l'era del liberismo economico più sfrenato, si sta dirigendo sempre più velocemente verso una frammentazione in blocchi geopolitici in competizione tra loro, in una guerra economica giocata tra accordi bilaterali e barriere doganali alla circolazione delle merci (vedi il caso americano). I rappresentanti delle classi dominanti stanno infatti prendendo atto dell'attuale crisi sistemica del modo di produzione capitalistico, in cui non è più ravvisabile una crescita comune di tutti gli attori in gioco, e si stanno "armando" (non s'intende solo dal punto di vista economico, ma anche puramente militare) per sopravvivere in un contesto di frammentazione in blocchi soltanto a spese degli altri.

La propaganda sull'immigrazione alla prova dei fatti

Diversi sono i modi con cui il Decreto impedisce di fatto una permanenza legale e regolare a persone fisicamente presenti sul suolo italiano, ad esempio: togliendo la protezione umanitaria (quella che veniva concessa più facilmente⁷) e impedendo a tutte quelle migliaia di persone che sono già in possesso di un permesso umanitario – come previsto dalla vecchia normativa – di ottenerne il rinnovo; velocizzando la valutazione della domanda di protezione per il migrante che ha commesso reati puramente politici – come resistenza e lesioni, o di pura criminalità urbana come furto e rapina, *ipotesi delittuose di particolare gravità che destano allarme sociale* (cit. decreto) – e imponendone l'espulsione anche in caso di pendenza di ricorso contro la decisione della Commissione; rendendo impossibile per i richiedenti iscriversi all'anagrafe, e quindi avere una residenza e accedere a tutti quei servizi che a ciò conseguono (art. 13 del decreto); rendendo più difficile effettuare domande di protezione reiterate (dopo che una prima volta si è terminato l'iter di definizione fino alla Cassazione senza l'ottenimento); restringendo e razionalizzando il campo della seconda accoglienza nei progetti SPRAR⁸, così relegando tutti coloro che non hanno già ottenuto la protezione internazionale o che non sono minori nel circuito eccezionale dei CAS, più volte oggetto di scandali legati al business dell'accoglienza⁹. In questo modo si condannano centinaia di migliaia di persone all'irregolarità, che la destra italiana definisce con enfasi "clandestinità", con tutto ciò che comporta in termini di precarietà di vita, di sfruttamento del lavoro e di ricattabilità nelle lotte per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro.

Il decreto impedisce, inoltre, di avere un percorso minimo e continuativo di inserimento sul territorio anche rendendo impossibile la conversione dei nuovi PdS speciali in PdS per motivi di lavoro – pur essendo possibile svolgere attività lavorativa nel periodo di durata del permesso – "parcheggiando" letteralmente un numero indefinito di persone in un limbo. Alla gravissima abolizione del PdS umanitario, introdotto nell'ordinamento giuridico italiano come una sorta di forma integrativa della protezione internazionale prevista dalla normativa

⁷ Nel 2017, su 35.130 domande accolte, il 18% riguardavano l'asilo politico (6.275), il 25% la protezione sussidiaria (8.835) e il 57% la protezione umanitaria (20.015) (cfr.: www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01076617.pdf, pag. 11).

⁸ Si badi che l'ANCI ha calcolato che questa manovra peserà sulle casse locali, da quelle dei comuni a quelle dei servizi sociali e sanitari, circa 280 mln di euro.

⁹ Cfr.: contropiano.org/news/2018/09/01/prefetti-e-coop-insieme-per-il-business-dei-migranti-0107144.

europea e di salvaguardia del sistema d'asilo, si accompagna questa disposizione affatto irrilevante, se si pensa a come potrà influire nella determinazione della funzione che i nuovi arrivi rivestiranno all'interno del mercato del lavoro italiano.

A riprova della tendenza alla marginalizzazione dei migranti nella società è poi la notizia di questi giorni sulla ridefinizione di nuove linee guida per il sistema di accoglienza, che Salvini punta a far diventare al più presto un decreto da inviare alle prefetture: si taglieranno “i servizi di integrazione e inserimento nel territorio” (nelle parole della direttrice del Dipartimento immigrazione e libertà civili del Ministero Gerarda Pantalone) per i richiedenti asilo, destinandoli soltanto a coloro che sono già titolari di protezione. Si parla di servizi essenziali, quali l'insegnamento dell'italiano, l'assistenza psicologica e l'orientamento sul territorio. E contemporaneamente diminuiranno i famosi *35 euro al giorno*, troppo spesso sbandierati dalla propaganda leghista come fonte di reddito per i migranti e che invece finiscono nelle mani delle cooperative e non certo della persona.

Sul fronte dei rimpatri poi, come lo stesso Minniti ha detto (sic!), servono accordi con i paesi di provenienza e attività diplomatica, non basta quindi destinare più risorse al Fondo Rimpatri. Il meccanismo del rimpatrio non ha sostanzialmente mai funzionato, in quanto ha riguardato solo piccolissimi numeri¹⁰. Un alto numero di migranti che non ha titolo legale per rimanere in Italia e che non ha accesso alle strutture più complete dell'accoglienza, così come ai canali e servizi territoriali, crea proprio quel bacino di “clandestinità” – secondo la definizione più consona alla destra reazionaria e xenofoba – su cui continuare a giocare con la retorica della delinquenza e dell'insicurezza percepita, fino al prossimo Traini o chi per lui (al blocco sociale poco importa che si sia “pentito” e che sia stato condannato con un processo lampo a 12 anni con l'aggravante dell'odio razziale).

Siamo ben consci però del fatto che non esiste un filo rosso che inevitabilmente collega immigrazione, soprattutto irregolare, e delinquenza: ciò è il frutto di una distorta equazione funzionale soltanto al mantenimento del consenso da parte della destra in generale e in particolare della Lega al potere. Al contrario, è anche nostro compito rilevare e denunciare che spesso è proprio la difficoltà di regolarizzazione che, insieme al generale approccio repressivo rispetto all'immigrazione – che porta per esempio a una maggiore incidenza delle persone migranti nei controlli di polizia –, crea una “irregolarità istituzionalizzata” a cui nessuna scelta politica ha mai inteso dare soluzioni in termini di stabilità di vita. Anzi, con il dl Salvini si dà proprio avvio a un nuovo processo di iper-irregolarizzazione dei migranti, attorno a cui si continuerà a costruire il **paradigma di nemico pubblico e capro espiatorio**¹¹. La pratica dei rimpatri, quindi, non può essere la soluzione, ma è soltanto uno spauracchio ineffettivo e intrinsecamente razzista che non tiene conto delle motivazioni e delle condizioni di guerra, fame, crisi economica che hanno spinto le persone a muoversi dal paese d'origine.

Un ultimo punto che forse merita di essere sottolineato riguarda il riferimento che nella Relazione Illustrativa al decreto si fa più volte al potenziamento del contrasto al *ricorso strumentale della domanda di protezione* e dei controlli sull'acquisizione della cittadinanza *iure matrimonii*. È significativo fare un accenno al caso Riace e all'arresto del sindaco **Mimmo Lucano** per i reati di “favoreggiamento dell'immigrazione clandestina”, inserito nel Testo Unico sull'immigrazione del 1998 dalla legge Bossi-Fini, e di “affidamento fraudolento diretto del servizio di raccolta dei rifiuti”, insieme alla sua compagna Tesfahum Lemlem. Viene infatti

¹⁰ Più precisamente, nel 2017 i rifugiati rimpatriati sono stati soltanto 1.515 (cfr.: www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01076617.pdf, pag. 11). I problemi principali che impediscono il ricorso più massiccio a tale meccanismo sono i costi da un lato e dall'altro gli accordi diplomatici con i paesi di provenienza. È necessaria in primo luogo l'approvazione dello stato stesso e in ogni caso non è possibile effettuarlo in base al principio generale inderogabile di diritto internazionale di *non refoulement*, che consiste nella valutazione del pericolo e del rischio di violazione di diritti umani che il richiedente potrebbe correre nel paese d'origine.

¹¹ Cfr.: studiquestionecriminale.wordpress.com/2018/10/12/il-dl-salvini-tra-nuovi-internamenti-e-irregolarizzazioni-di-massa-vecchi-ingranaggi-di-controllo-che-ritornano-di-omid-firouzi-tabar-universita-di-padova/.

contestata la pratica dei cd. “matrimoni di comodo” tra cittadini italiani e richiedenti asilo, che viene praticata da tempo per allentare le maglie della burocrazia – spesso puramente discrezionale, come attuata dagli uffici delle Questure e dalle Commissioni territoriali – in materia di immigrazione. Sebbene sia vero che le indagini erano iniziate già durante il mandato di Minniti circa un anno fa, nell’ottobre del 2017, si rileva come siano “sopravvissute” al decadimento soltanto due accuse, la prima delle quali in particolare – quella di favoreggiamento – ha permesso l’avvio di un processo di criminalizzazione di un modello di accoglienza che non soggiace alla dinamica di deresponsabilizzazione, infantilizzazione e segregazione che riveste l’intera normativa in materia di immigrazione e del sistema di accoglienza. Questo episodio è stato un’effettiva materializzazione di quello che questo decreto vuole significare.

Il paradigma della sicurezza fra pratiche di lotta ed esclusione sociale

Dicevamo inizialmente che il decreto Salvini mira inoltre a colpire con precisione **gli agenti delle principali forme di lotta e resistenza sociale del paese**. Nello stesso testo è contenuta una parte (il Titolo II) interamente dedicata alla “sicurezza pubblica, prevenzione e contrasto al terrorismo e alla criminalità mafiosa”.

Dal punto di vista della repressione nuda e cruda, infatti, si interviene più accuratamente sulla parte di avanguardia dell’opposizione sociale costituita dagli occupanti di case e dal settore esplosivo della logistica, caratterizzato da una presenza di manodopera migrante non di certo irrilevante (circa il 20%, concentrata soprattutto al nord) e da una fortissima esplosività conflittuale¹². Si raddoppiano così le pene per il reato di invasione (prevedendo pure le intercettazioni *nei confronti di promotori o organizzatori*, mirando così a individuare i “vertici” delle organizzazioni sindacali, politiche o dei movimenti) e si introduce il reato di blocco stradale, prima punito solo in via amministrativa, facendo risorgere una norma depenalizzata nel 1999. Il pugno duro sugli sgomberi è in ogni caso da legare al discorso fatto prima sulla bomba sociale che i migranti potrebbe costituire, i quali, esclusi dal circuito ufficiale dell’accoglienza, troverebbero solo nelle occupazioni un tetto sopra la testa.

L’azione puramente repressiva è accompagnata da quella invece più preventiva, vale a dire con un ricorso più ampio alle misure di prevenzione personale, cioè il Daspo. È esteso adesso anche a fiere, mercati e pubblici spettacoli nonché ai *presidi medici*, elemento che assume un senso se si considerano i tagli alla sanità e il sovraffollamento del pronto soccorso e delle guardie mediche come unica maniera per curarsi che non sia aspettare mesi per una visita o pagare un privato.

Trovano spazio infine alcune norme in materia di antiterrorismo di matrice jihadista che puntano al blocco migrante – per esempio si permette la *revoca* della cittadinanza per reati di eversione e con finalità di terrorismo – ma che poi sappiamo servire *in primis* contro chi pratica lotta politica e sindacale, come il potenziamento dei sistemi informatici e della circolazione delle informazioni tra i corpi di polizia nazionali.

Il Decreto nel processo di stabilizzazione del governo del (non) cambiamento

Il contesto – e i tempi – in cui si inserisce il decreto, poi, mirano a completare il quadro. Il decreto è stato infatti presentato a ridosso della pubblicazione della nota di aggiornamento del DEF e, messi entrambi a sistema, sembrano essere stati partoriti strumentalmente per far contenti tutti i target di riferimento di questo governo, in maniera, come si diceva, quasi chirurgica. La tenuta del consenso attestato il 4 marzo e in continua crescita (almeno per quanto riguarda la Lega) assume infatti in questa fase un ruolo cruciale in termini di stabilizzazione del governo, legittimazione delle due forze politiche che lo compongono e definitivo superamento del PD e delle altre forze politiche precedentemente a capo dell’amministrazione statale. Proviamo a tagliare con l’ accetta, giusto per dare il senso. Alla borghesia di riferimento leghista – incarnata nel prototipo dell’imprenditore del nord in crisi – ci pensano cancellazione degli aumenti dell’IVA, flat tax,

¹² Cfr.: www.osservatoriorepressione.info/decreto-salvini-piedi-uniti-sulla-logistica/).

condono fiscale, tagli dell'imposta sugli utili per le imprese che reinvestono i profitti e assumono lavoratori aggiuntivi, liberalizzazioni e rilancio dei settori chiave del manifatturiero avanzato, infrastrutture e costruzioni. Alla classe media impiegatizia, legalitaria e filo grillina ci si pensa tramite il superamento della legge Fornero, l'empowerment delle pubbliche amministrazioni e il rilancio degli investimenti pubblici (non si sa bene come), il reddito e la pensione di cittadinanza, lo stanziamento di risorse per i risparmiatori danneggiati dalle crisi bancarie e, ovviamente, il decreto sicurezza. Alle mafie – e alla classe imprenditoriale di destra che ci gira intorno – è stato invece dedicato in particolare il programma di manutenzione delle infrastrutture stradali e le liberalizzazioni, oltre che le politiche fiscali. Al popolo dei social network dei sostenitori di Salvini, inutile dirselo, è intitolato il decreto immigrazione. Infine, il tutto è stato riportato nei limiti delle norme europee – perché nonostante le (strumentali) reazioni scomposte di UE e mercati finanziari, l'aumento al 2,4% del rapporto deficit/PIL è ben al di sotto delle soglie imposte –, un po' per la natura stessa del governo, un po' per tenere il confronto con l'opposizione e non creare allarmismi o vacillamenti in chi ancora non sa come pensarla sull'UE. Chiaramente, all'infuori delle misure volte a favorire la classe imprenditoriale, le misure spacciate come "people-oriented" sono risultate fin dall'inizio assolutamente blande (quando non peggiorative), basti pensare primo su tutti al reddito di cittadinanza e alla replicazione del modello tedesco dell'Hartz IV, che ha intrappolato centinaia di migliaia di persone in una condizione di semi-povertà e sfruttamento del lavoro. Tuttavia, in questa fase, che questi provvedimenti annunciati fossero immaginati come reali cambiamenti o come semplice fumo negli occhi, l'importante era far contenti tutti. A ciascuno il suo direbbe Pirandello, purché quel ciascuno sia ritenuto "compatibile", aggiungiamo noi. Il DEF e il decreto Salvini, infatti, oltre a favorire le classi medio-alte (già compatibili), sembrerebbero mirare a recuperare il recuperabile delle classi subalterne (con diritto di voto) e a riportarlo entro la soglia della compatibilità. Reddito e pensione di cittadinanza, superamento della legge Fornero, risorse per i risparmiatori danneggiati dalle crisi bancarie sembrano, infatti, improntate a favorire i settori popolari, così come le fasce che hanno subito maggiormente la crisi, in quanto ancora reintegrabili nel modello di cittadino tratteggiato da questo governo. Sono quelli che hanno lavorato e contribuito alle casse statali, o quelli in grado di farlo, in sintesi. Sono espulsi fuori e contestualmente criminalizzati, al contrario, gli incompatibili, che per sfortuna di questo governo non sono pochi e che diventeranno sempre di più e sempre più visibili. Stiamo parlando di quella povertà così povera da potersi permettere solo di vivere in un'occupazione, o costretta all'illegalità; dei migranti e dei richiedenti asilo, cui il decreto preclude qualsiasi velleità di inserimento sul territorio; e, ovviamente, di chi fa uso della lotta politica e sindacale per il miglioramento delle condizioni di vita di questi incompatibili.

La realtà, tuttavia, risulta estremamente diversa rispetto ai propositi voluti dalla narrazione dominante. Perché più passa il tempo e più anche le azioni mirate ai settori popolari (reddito di cittadinanza, superamento della legge Fornero, ecc.) mostrano la loro completa inconsistenza e inapplicabilità. Un esempio su tutti è quello del reddito di cittadinanza che - come la quota 100 - ancora non si sa se e in che forma entrerà nella legge di bilancio e che da sostegno al reddito delle famiglie e dei disoccupati finirà per favorire più che altro i privati: sembra infatti che i servizi per l'impiego riceveranno tre volte il reddito erogato per ogni disoccupato per la sola presa in carica della sua pratica (protocollo brevettato dal PD per il contratto di ricollocazione, ironia della sorte) e considerando che la riforma dei centri per l'impiego pubblici prenderà molto tempo, finirà per favorire nell'immediato per lo più le agenzie per l'impiego private. Il che, andando a monetizzare, significa ridurre le risorse a disposizione per i destinatari e quindi restringere ancora di più le possibilità di accesso al sostegno al reddito, già vincolate dai requisiti di ammissione e dagli obblighi da parte dei disoccupati di formazione e accettazione di qualsiasi tipo di lavoro proposto.

Nella pratica, pertanto, oltre agli "incompatibili" identificati scientificamente dal decreto Salvini, nel bacino degli esclusi dalle politiche di governo continueranno *de facto* a rimanere i settori popolari e le fasce maggiormente colpite dalla crisi, non interessati da alcun sostanziale miglioramento delle proprie condizioni.

D'altronde, i vincoli di bilancio imposti dall'UE non permettono, pur volendo, alcuna significativa modifica in tal senso, e il governo del (non) cambiamento ha fatto presto a capirlo.

TITOLO I. RILASCIO DI SPECIALI PERMESSI DI SOGGIORNO TEMPORANEI PER ESIGENZE DI CARATTERE UMANITARIO, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E IMMIGRAZIONE

- ❖ Cancellazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari e parallela introduzione di PdS (permessi di soggiorno) "speciali" per alcuni specifici motivi:
 - A) condizioni di salute di eccezionale gravità, per il quale è rilasciato un PdS per cure mediche valido per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, e rinnovabile finché persistono tali condizioni di salute;
 - B) calamità naturali nel paese di origine, per il quale è emesso un permesso di sei mesi;
 - C) atti di particolare valore civile, per il quale è rilasciato un PdS della durata di due anni, rinnovabile.
 - La formula vigente in precedenza era più ampia (*seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano*), ed era possibile ricondurre le più svariate circostanze personali che non attenessero a motivi legati a crisi istituzionali o gravi violazioni di diritti umani dello stato, e veniva in sostanza riempita dalla giurisprudenza. Era il permesso che si richiedeva quando veniva negata la protezione internazionale cioè l'asilo politico e quindi serviva da norma di chiusura (mediamente tra il 20% e il 28% di domande accettate a fronte del 6-7% rispettivamente per il rifugio politico e la protezione sussidiaria, cioè le altre due forme previste). Aveva durata dai 6 mesi ai 2 anni ed era rinnovabile.
 - Le prime due fattispecie non sono state introdotte per motivi di carattere umanitario ma, come si legge nello stesso decreto, perché *tali casi eccezionali non consentirebbero di eseguire il provvedimento di espulsione senza determinare una violazione dei principi fondamentali dell'ordinamento italiano e internazionale*. In buona sostanza, sono state introdotte solo al fine di garantire una copertura normativa tale da garantire l'approvazione del decreto.
 - Il caso del *particolare valore civile* può assumere due funzioni.

La prima è quella di fare da contraltare "morale" ai provvedimenti di espulsione in caso si commettano reati (come dettagliato nei prossimi punti), suggerendo un (finto) sistema di meritocrazia e deterrenza dal crimine: elemento paradossale se si considerano le centinaia di migliaia di migranti senza documenti che per forza di cose potrebbero dover delinquere per campare.

La seconda è quella di completare il quadro di compatibilità della presenza di migranti in Italia: per dirla alla Malcom X, garantire solo i negri da cortile (quelli del PdS per particolare valore civile; nel decreto si parla esplicitamente di *finalità premiale*) e i negri da fatica (quelli del PdS per motivi di lavoro o anche quelli che sono senza documenti ma che lavorano nei campi e che comunque alla prima occasione possono essere espulsi). È tra l'altro l'unico dei nuovi PdS speciali convertibile in PdS per motivi di lavoro autonomo o subordinato.

Si dovrà in ogni caso vedere in futuro la casistica per fare considerazioni più precise.
 - Come evidente, tali casistiche lasciano maggiore discrezionalità alle autorità amministrative (Questura, Prefettura e Ministero dell'Interno) e locali (servizi di assistenza sanitaria), in merito alla decisione di emettere un PdS. Questo fattore, considerando la fase politica – e il trend negativo delle domande accettate – così come la riduzione delle tutele e il taglio

verticale delle dirigenze operati tramite il decreto, non può che portare a una politica restrittiva delle emissioni dei permessi.

- ❖ Durata massima della detenzione nei Centri di permanenza per i rimpatri (CPR, cioè gli ex CIE), passa da 3 a 6 mesi ai fini dell'identificazione.
 - Si tratta di un aumento spropositato, giustificato dalla ben nota lentezza delle procedure di rimpatrio e dalla difficoltà a reperire i relativi costi annessi.
 - Considerando che attualmente i posti nei CPR sono 880 e che con le aperture programmate si arriverà a circa 1.300, se si aggiungono questi tempi lunghi di turnover c'è da chiedersi dove pensano di collocare tutti coloro che sono destinatari di procedimenti di espulsione (per i nuovi reati previsti dal decreto o perché non in possesso di permesso di soggiorno, quantificabili dopo questo decreto in centinaia di migliaia di persone in considerazione dell'abrogazione del PdS per motivi umanitari). Nel decreto si riporta poi che laddove non fossero disponibili posti nei CPR, i migranti "irregolari" potrebbero essere alloggiati in altre strutture predisposte da Questure e Prefetture, spazi non ben specificati rispetto ai quali non sono chiarite le garanzie in termini di tutela della persona.
 - I CPR sono di fatto carceri e in quanto tali contengono gravi problematiche, dal punto di vista igienico-sanitario, delle condizioni basilari di vita (chiusura degli alloggi ad orari, mancanza di mobilio, vita dietro le grate, ecc.), nonché di carattere psicologico (stiamo pur sempre parlando di persone che molto spesso hanno affrontato carcerazioni in Libia e traversate nel Mediterraneo).
- ❖ Possibilità di procedere per l'esecuzione dei lavori di costruzione o ristrutturazione dei Centri per i Rimpatri attraverso procedure negoziate, ossia senza fare una gara di appalto aperta a qualsiasi operatore economico si voglia presentare, ma individuando preventivamente un gruppo di operatori già ritenuti "papabili" tra cui scegliere.
 - Questo punto crea degli interrogativi rispetto al M5S, da sempre avverso alle procedure ristrette e che ha sempre supportato gli appalti pubblici a procedura aperta. Ci si chiede, in tal senso, se si tratti della dimostrazione del poco peso del movimento nella redazione del decreto o se si siano già scontrati con la realtà dell'apparato statale.
- ❖ Maggiori risorse finanziarie al Fondo Rimpatri (poco meno di 500mila euro nel 2018, un milione e mezzo di euro nel 2019 e un altro milione e mezzo nel 2020), tagliandole dai servizi che forniscono attività informative, di supporto e assistenza ai migranti che intendono accedere ai programmi di rimpatrio volontario assistito, in quanto *già svolte dalle organizzazioni internazionali* (cit. decreto).
 - Questo è proprio un attacco alle organizzazioni internazionali, e nello specifico a OIM (Organizzazione Internazionale per le Migrazioni) che si occupa dei programmi di rimpatrio volontario assistito. Al contrario, con UNHCR – ossia le Nazioni Unite – il decreto va molto più coi guanti di velluto, assegnandogli un ruolo nelle nuove sezioni di frontiera istituite per i rimpatri, con un contributo di più di 100mila euro.
- ❖ *Il richiedente asilo, sottoposto a procedimento penale – senza ancora condanna – per determinati reati commessi in Italia di natura eminentemente politica (lesioni aggravate, violenza o minaccia a pubblico ufficiale, rapina ed estorsione, furto, furto in appartamento), si vede sospeso il procedimento di esame della sua domanda di protezione internazionale. Conseguente espulsione dal territorio italiano, con accompagnamento alla frontiera. (NB. Forse in fase di modifica parlamentare, alla sospensione immediata si vocifera che interverrà invece una verifica in Commissione immediata così da stabilire subito se ci sono i presupposti per il PdS o no. Aggiungeremo il documento quando avremo il testo definitivo).*

- ❖ Progetti SPRAR di seconda accoglienza saranno riservati esclusivamente ai titolari di protezione internazionale e ai minori stranieri non accompagnati
 - I progetti SPRAR rappresentano la parte più “sana” del sistema di accoglienza, in quanto sono rappresentati da veri e propri progetti di accoglienza e “integrazione” avanzata (abitativa, lavorativa, ecc.), soggetti a partecipazione e controllo da parte degli enti pubblici territoriali (nello specifico i Comuni) e a un preciso sistema di rendicontazione dei costi. Al contrario i centri di prima accoglienza sono totalmente a gestione privata, e vedono solo sporadici controlli da parte delle Prefetture e prevedono l’erogazione delle risorse finanziarie (i famosi 35 euro ad personam destinati agli enti gestori) solo sulla base della presenza dei richiedenti nei centri. La contemplazione dei centri SPRAR nel decreto, seppur modificandone la destinazione, rappresenta per il Governo una legittimazione di quel modello, a differenza del sistema di prima accoglienza (ex CAS, ex CARA) sul quale il Ministero sta lavorando a una pesante ridefinizione (in termini di strutture, costi, controlli, rendicontazioni, servizi, ecc.). Trasformazioni che porteranno a una polarizzazione: sistema SPRAR solo per beneficiari di protezione internazionale (con diritto ad accedere ai servizi di “integrazione” più avanzata, nel senso di inserimento nei canali/servizi territoriali) vs. sistema di prima accoglienza per i richiedenti asilo con i soli servizi essenziali (cure mediche, assistenza legale e poco altro).
 - Al contempo, la ridefinizione dei destinatari rappresenta uno snaturamento degli obiettivi degli SPRAR. Questi rappresentano i sistemi di inclusione sul territorio più strutturati, contemplando percorsi di inserimento lavorativo, sociale e abitativo. Utili, in tal senso, sia per coloro che già sono titolari di protezione internazionale, sia per chi la sta richiedendo, al fine di avere degli strumenti minimi di inserimento sul territorio da utilizzare durante il periodo di permanenza. In questo senso, riservare questi progetti ai soli (già) titolari di protezione internazionale significa razionalizzare le risorse destinate all’“integrazione” concentrandosi su coloro che hanno la titolarità a rimanere sul territorio nazionale e che di fatto, che il governo lo voglia o no, ci dovranno rimanere almeno per qualche anno. Questo implica che tutti coloro che sono ancora nella fase di richiesta si troveranno invece, al termine dell’iter di richiesta di asilo che dura almeno 1 anno e mezzo, totalmente emarginati dal contesto in cui hanno vissuto per questo periodo. Chi poi avrà una risposta positiva avrà l’opportunità – ricominciando da zero nonostante sia presente nel paese da almeno un anno – di accedere ai servizi di inserimento sul territorio, chi l’avrà avuta negativa sarà invece completamente senza strumenti (a parte quelli forniti dalle proprie comunità di appartenenza).
 - La parziale legittimazione degli SPRAR nel decreto porta ad alcune considerazioni. La prima è che andrebbe posta l’attenzione sul fatto che se negli SPRAR fosse assente la parte “pubblica” di co-progettazione e controllo con i Comuni con tutta probabilità ci troveremmo davanti le stesse identiche problematiche presenti negli ex CAS (che sono interamente a gestione privata), in quanto la parte gestionale risulta comunque già esternalizzata a enti privati attraverso gare d’appalto. Al contrario, anche solo per logica, si potrebbe prevedere un miglioramento del sistema se si pensasse di estendere quella parte “pubblica” a tutto il servizio, e quindi incaricando direttamente i Comuni del servizio SPRAR. ■ E alcune esperienze di gestione interamente pubblica sul territorio da parte dei Comuni già sono state sviluppate: si dimostra in tal senso l’effettiva praticabilità e funzionalità di un’ipotesi di re-internalizzazione e ri-pubblicizzazione dell’intero sistema di accoglienza.
- ❖ Allungamento a 4 anni (prima solo 2 anni) del termine per la PA per definire il procedimento di riconoscimento della cittadinanza per matrimonio e per naturalizzazione.

- Si legge nella relazione introduttiva che questa razionalizzazione delle procedure è dovuta all'aumento delle domande determinate dal numero sempre più alto di immigrati. Il ministero vuole quindi allungare i tempi per avere *la massima accuratezza* nello stabilire chi può essere cittadino e chi no, e si fa esplicito riferimento all'acquisizione della cittadinanza *iure matrimonii* (vedi: caso Riace). Per esempio, ora è possibile rigettare la domanda di acquisizione della cittadinanza per matrimonio anche se sono trascorsi già due anni effettivi dall'istanza e quindi dal matrimonio, cosa che prima non era possibile fare. Tutto ciò ovviamente per avere un contagocce ben controllato e oculato.
Il discorso è legato poi al terrorismo internazionale e alla sicurezza nazionale (per esempio si prevede addirittura la revoca della cittadinanza in caso di condanna per reati di eversione e con finalità di terrorismo).
- ❖ Rimodulazione del diritto al gratuito patrocinio per i richiedenti asilo, escludendo che il difensore del richiedente abbia diritto all'anticipazione di spese e onorari quando l'impugnazione è dichiarata inammissibile.
 - In sostanza, gli avvocati valuteranno preventivamente (e pertanto in maniera totalmente discrezionale) se ci sono buone possibilità per il richiedente con risposta negativa in commissione di ricevere invece una risposta positiva in sede di ricorso al tribunale. Gli avvocati insomma potrebbero non avere alcun interesse nell'assumersi i procedimenti per l'incertezza su chi pagherà il loro lavoro in caso di rigetto del ricorso, soprattutto considerando che la maggior parte dei richiedenti asilo riesce a pagarsi le spese legali proprio con il gratuito patrocinio. Il risvolto di questo elemento è che i richiedenti che possono permetterselo finiranno a pagare autonomamente un avvocato, con qualche speranza di ottenere una risposta positiva, mentre chi non può permetterselo sarà automaticamente destinato allo stato di irregolarità.
In questo modo si introduce una norma che avrà validità generale in tutti i processi civili, ma che è pensata appositamente per i richiedenti asilo (è infatti inserita in questo decreto però modifica la legge generale sul gratuito patrocinio nel T.U. sulle spese di giustizia). L'obiettivo è proprio quello di limitare, *de facto*, ancora di più che il migrante ricorra a tutti i gradi di giudizio disponibili, soprattutto quello in Cassazione, considerando le lungaggini di questa corte e l'intasamento dovuto al carico di lavoro. Se Minniti aveva direttamente eliminato il secondo grado di giudizio, velocizzando enormemente le pratiche, Salvini invece scoraggia pesantemente richiedenti ma soprattutto avvocati a sobbarcarsi una causa fino alla Cassazione, proprio per l'incertezza del pagamento delle spese da parte dello stato.
Tra l'altro, con questo articolo si inserisce una norma generale valida per tutti i tipi di processi civili giustificandola come una necessità di allineamento con la disciplina del penale. Pur essendo vero da un punto di vista normativo, tuttavia è rilevante la pretestuosità dell'inserimento di questo articolo. In ogni caso, bisogna valutare che tipo di applicazione si farà nella prassi, e quanto aumenteranno i rigetti dei ricorsi per inammissibilità di tipo formale nel nuovo clima giudiziario del paese.
- ❖ Reiterazione del procedimento di richiesta di protezione dopo che è stato negato una prima volta: restrizione di tempistiche e criteri.
 - Già prima non avveniva così spesso che gli avvocati si sobbarcassero una domanda reiterata, perché molto difficile e spesso rigettata. La norma ha quindi puramente intento deflattivo, giustificato dal fatto che si vuole così impedire spreco di soldi e tempo per domande strumentali da parte dei migranti.

TITOLO II. SICUREZZA PUBBLICA, PREVENZIONE E CONTRASTO DI TERRORISMO E CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Convergenza dei provvedimenti contro i migranti con quelli contro la conflittualità sociale legata alla rivendicazione di diritti ¹³:

- ❖ Reclusione da uno a sei anni per chiunque blocchi o ingombri con oggetti una strada o dei binari, quando questo non integra il reato di interruzione di pubblico servizio o ufficio (prima c'era solo una sanzione amministrativa dopo la depenalizzazione avvenuta nel 1999). La pena è raddoppiata nel caso di: A) commissione da parte di più persone (anche se non riunite); B) con minaccia o violenza a persone o cose.

La condanna di uno straniero con sentenza definitiva per questo reato comporta l'impossibilità di rilascio di permesso di soggiorno (*impedisce l'ingresso in Italia dello straniero*).

- Si va a colpire con precisione scientifica il settore della logistica, dove gli operai migranti rappresentano oltre il 16% dei lavoratori e la forte conflittualità spesso si manifesta in blocchi stradali¹⁴.
- Il concetto di blocco stradale può essere facilmente interpretato con elasticità. Un reato per corteo non autorizzato potrebbe ad esempio allargarsi senza problemi anche a questa fattispecie, rappresentando un aggravamento delle accuse. Analogamente, un presidio (anche se autorizzato) che vada a ingombrare parzialmente una strada potrebbe intendersi come blocco stradale. E così via, lasciando spazio all'inventiva che caratterizza le forze dell'ordine nelle accuse a danno dei soggetti politici e sindacali.

Inoltre, si ricordi che esiste già il reato di interruzione di pubblico ufficio o servizio (art. 340 cp, pena della reclusione fino a 1 anno – da 1 a 5 anni per promotori/organizzatori), che sembrerebbe potersi parzialmente accavallare con questo redivivo reato ma che in realtà potrebbe invece avere una funzione complementare. Per esempio, ora sarebbe così severamente punibile anche una condotta più residuale e meno grave che non ostacolerebbe effettivamente la circolazione, stradale o ferroviaria che sia. Altro esempio: se prima poteva non rientrare nell'interruzione di pubblico servizio il mero posizionarsi su una ferrovia, o comunque in questo caso sarebbe stato molto più difficile da parte del Pm provare che questo aveva realmente ostacolato la circolazione se in quel momento non sono passati treni o non si sono registrati ritardi, ora potrebbe essere punibile anche il semplice attraversamento. Si vedrà la casistica, come dicevamo sopra, ma consideriamo sempre i contesti in cui queste azioni avverrebbero: picchetti e manifestazioni.

- ❖ Raddoppio pena per invasione di terreni ed edifici per i *promotori od organizzatori dell'invasione* e per i soggetti armati, nei casi in cui chi agisce si trovi in gruppo di 5 persone – di cui almeno una armata – e più di 10 – anche se tutte disarmate (da un massimo di pena di 2 anni a un massimo di 4 anni, congiuntamente a multa di 2.046 euro).

Viene introdotta inoltre la possibilità di disporre di intercettazioni per questi soggetti, cosa che invece prima non era prevista.

- Come sopra, questo punto va a colpire i soggetti migranti, spesso occupanti di case. Va considerato che appena il decreto entrerà in fase di attuazione le centinaia di migliaia di

¹³ cfr. A. Avvisato su Contropiano "Decreto insicurezza contro migranti e lavoratori" - <http://contropiano.org/altro/2018/10/05/il-decreto-insicurezza-contro-migranti-e-attivisti-0108241>

¹⁴ cfr. osservatoriorepressione.info/decreto-salvini-piedi-uniti-sulla-logistica

migranti senza un titolo di soggiorno nel paese non avranno la possibilità di affittare una casa e pertanto avranno come unica soluzione l'occupazione o la vita in strada.

- Lo stesso vale per le occupazioni organizzate da soggetti politici e sindacali. A questi si aggiunge la questione delle intercettazioni, inserita in ottica di individuazione e controllo dei "vertici" delle organizzazioni politiche, sindacali e di movimento. Facile pensare che l'accesso alle intercettazioni per queste casistiche diventi un precedente o un espediente per altri tipi di indagini.
 - Questa misura si aggiunge alla circolare sugli sgomberi del 1° settembre 2018: una circolare del Ministero dell'Interno che raccomanda ai prefetti tempestività nell'identificazione degli occupanti e il loro allontanamento dalle case. Una svolta che andrà a colpire centri sociali e edifici occupati.
- ❖ Più ampio ricorso alle misure di prevenzione personale¹⁵, sulla base di semplici sospetti. Esteso l'ambito di applicazione del Daspo per le manifestazioni sportive anche agli indiziati di terrorismo e che hanno compiuto azioni per sovvertire l'ordine dello stato.

Il Daspo Urbano, misura introdotta dall'ex ministro Minniti che consente l'allontanamento da stazioni, aeroporti, strade o zone turistiche di chi ne "ostacola la libera fruizione" (cioè senza fissa dimora e altri "indesiderabili"), verrà disposto anche nelle aree su cui si trovano presidi medici e dove si svolgono "mercati, fiere e pubblici spettacoli", *ai fini dell'applicazione delle misure a tutela del decoro di particolari luoghi*.

- In perfetta continuità con il decreto Minniti, ma operando ancora più al setaccio, si va a insistere sulla questione del decoro urbano al fine di escludere le soggettività ritenute incompatibili: senza fissa dimora, poveri, migranti, ambulanti.
- ❖ Processo penale minorile ed esecuzione delle pene: autorizza l'espulsione dal circuito penitenziario minorile, previo parere del magistrato di sorveglianza competente, dei soggetti che abbiano recato problemi di sicurezza all'interno degli istituti ovvero rifiutino il trattamento minorile (prima era possibile solo per coloro che avessero più di 21 anni, ora invece si estende ai maggiori di 18 anni). Inoltre, si vieta che il maggiorenne che sta scontando una pena nel circuito penitenziario ordinario possa espiare la pena per un fatto commesso quando era minorenne in istituto penitenziario minorile.

Una considerazione in merito attiene al fatto che nel circuito penale minorile la componente migrante è sovrarappresentata e dunque anche questa nuova disposizione ontologicamente meno garantista risulta anche discriminatoria verso i giovani migranti. Ai ragazzi migranti, a parità di reato, viene comminata più spesso una condanna detentiva, e con molta meno frequenza sono destinatari di misure diverse, quali ad esempio il collocamento in comunità-alloggio o in famiglia. Le condizioni di vita dei minori immigrati sono diverse rispetto a quelle degli italiani, soprattutto dal punto di vista delle relazioni con la famiglia e con la comunità territoriale, quindi gli interventi dell'apparato socio-giudiziario sono inevitabilmente diversi. Una volta entrati in contatto con il sistema penale italiano, è facile riscontrare come i cittadini stranieri subiscano ulteriori discriminazioni¹⁶.

- ❖ "Pinkwashing". Estensione dei casi per cui è disposto l'allontanamento dalla casa familiare anche per maltrattamenti e atti persecutori + possibilità di controlli (es. braccialetto elettronico per verificare se il maltrattante si avvicina alla vittima). **Come giustificare una disposizione su tali temi in un testo del genere? Ci pare evidente la pretestuosità di tale norma, il cui inserimento in questo contesto legislativo mal cela la mera volontà di ammantarsi di securitarismo "a favore delle donne".**

¹⁵ già condanna Corte di Strasburgo nel 2017 all'Italia per uso eccessivo.

¹⁶ Cfr.

- ❖ Noleggio autoveicoli (per evitare attacchi terroristici con camion noleggiati): la richiesta con i dati del richiedente deve essere trasmessa ad un Corpo dello stato.
- ❖ Ampliamento dell'accesso da parte dei Corpi e servizi della polizia municipale, nei Comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti, a specifici archivi presenti nella banca dati del CED interforze (Centro di Elaborazione Dati comune a tutte le forze di polizia) e altre forme di coordinamento e di scambio di informazioni tra corpi di polizia.
 - Aumento del controllo per militanti politici e sindacali a tutti i livelli, attuati anche dalla polizia municipale che sta assumendo sempre più un ruolo repressivo e di controllo territoriale all'interno delle metropoli. Il rafforzamento della polizia municipale appare anche preoccupante in quanto non possiedono di fatto la preparazione delle forze dell'ordine, probabilmente la ragione alla base del manifestarsi di situazioni di mancato autocontrollo da parte di questi agenti durante operazioni non tipiche del proprio mandato, scenario che così andrebbe a verificarsi con più frequenza aumentando i pericoli che ne derivano
- ❖ Nuovi fondi per l'acquisto ed il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale nonché per il finanziamento di interventi diversi di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti. A tal fine, si provvede ad autorizzare, a favore del Ministero dell'interno, una spesa complessiva di 15.000.000 per l'anno 2018 e di euro 49.150.000 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025.
- ❖ Nuova dotazione per la polizia municipale dei comuni con più di 100 mila abitanti: il Teaser. Sarà in prova per 6 mesi e poi si andrà a verifica.
 - Oltre alla pericolosità fisica dello strumento, rappresenta un precedente in termini di adozione di altre cosiddette "armi non letali". Questa situazione ricorda ciò che è successo in altri paesi europei (come Francia, Germania, Austria, Olanda), dove si è rapidamente passati dai teaser ai fucili coi proiettili di gomma o agli apparati acustici ad alta potenza.
 - Anche in questo caso si rafforza il ruolo della polizia municipale, assegnando un "giocattolo" pericoloso a un organo che di fatto non è addestrato come le forze dell'ordine e aumentando il livello di militarizzazione del territorio
- ❖ Minori garanzie e maggiori restrizioni per indagati ex codice antimafia il cui ambito applicativo non è circoscritto agli appartenenti alle cosche. Alcuni strumenti previsti nel codice antimafia sono stati utilizzati spesso contro militanti e sindacalisti, si ricorda ad esempio il caso del sindacalista USB Guido Lutrario sottoposto al regime di sorveglianza speciale¹⁷.

TITOLO III. GESTIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

- ❖ Maggior scambio di informazioni tra le diverse amministrazioni interessate al fenomeno della criminalità organizzata.
- ❖ I subappalti sono sanzionati con la reclusione da uno a cinque anni.
- ❖ L'apertura dei cantieri dovrà essere comunicata al prefetto per i controlli antimafia.
- ❖ Possibilità di nominare commissari antimafia nei comuni in cui sono emerse irregolarità.
- ❖ Riorganizzazione dell'Agenzia che si occupa della gestione dei beni confiscati dalla mafia e privatizzazioni: ampliamento della platea dei possibili acquirenti, ora circoscritti a determinati enti pubblici, associazioni di categoria e fondazioni bancarie. Viene invece prevista la possibilità di aggiudicazione, semplicemente, al miglior offerente.

¹⁷ Cfr. contropiano.org/news/lavoro-conflitto-news/2016/07/12/de-magistris-aderisce-allappello-081596

- Ricomincia in tal senso, anche in questo comparto, il circolo vizioso degli appalti agli enti privati che ha portato a Mafia Capitale e alle distorsioni del sistema di accoglienza.